

24 ottobre 2009

Giovedì 22 ottobre 2009, presso la Corte d'Appello di Roma, si è tenuta la nuova udienza della causa per l'accertamento della natura discriminatoria della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro disposta ai sensi dell'articolo 72 del d.l. n. 112/2008.

Come da precedente rinvio, il Collegio giudicante ha ascoltato le repliche di parte resistente.

L'Avvocato dello Stato, che si è riportato alle difese ed alle conclusioni contenute negli atti dallo stesso già depositati, in particolare, ha ribadito l'eccezione di consumazione del diritto all'impugnazione di Dirpubblica e degli altri ricorrenti, l'inammissibilità del reclamo presentato per intempestività dello stesso e l'eventuale inapplicabilità, al caso di specie, dell'istituto della rimessione in termini di cui all'art. 153 c.p.c. (come da ultimo novellato).

Ha quindi concluso, nel merito, evidenziando come il richiamato articolo 72 sia stato modificato dalla l. n. 102/09 che, ripristinando il requisito dei 40 anni di anzianità contributiva, ha ancorato la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ad un requisito non strettamente di natura anagrafica.

Il Collegio giudicante ha rinviato la discussione all'udienza del 05 novembre, ore 17.45, per eventuali repliche di entrambe le parti.

L'UFFICIO STAMPA